



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DIVISIONE DIDATTICA
SETTORE CENTRI PER LA DIDATTICA E
AMMINISTRAZIONE

CONVENZIONE

per lo svolgimento del tirocinio in concomitanza con il percorso formativo e per l'esonero dalla prima prova scritta dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile

TRA

L'Università degli Studi del Piemonte Orientale (nel prosieguo denominata Università) C.F. 94021400026, avente sede in Vercelli via Duomo n. 6, nella persona del Rettore Prof. Gian Carlo Avanzi, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente

e

l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Circonscrizione del Tribunale di Alessandria, C.F. 96044780060, avente sede in Alessandria via Legnano n. 23, rappresentato dal Presidente Dott. Carlo Frascarolo, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ordine

e

l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Circonscrizione del Tribunale di Biella, C.F. 90054690020, avente sede in Biella via Duomo n. 3, rappresentato dal Presidente Dott. Roberto Cravero, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ordine

e

l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Circonscrizione del Tribunale di Novara, C.F. 94055670031, avente sede in Novara via Baluardo La Marmora n. 16, rappresentato dal Presidente Dott.ssa Elisabetta Cremonini, domiciliata per la carica presso la sede dell'Ordine

e

l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Circonscrizione del Tribunale di Verbania, C.F. 93028680036, avente sede in Verbania via S. Bernardino n. 27, rappresentato dal Presidente Dott. Stefano Noro, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ordine

e

l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Circonscrizioni del Tribunale di Vercelli, C.F. 94030030020, avente sede in Vercelli via G. Ferraris n. 58 rappresentato dal Presidente Dott.ssa Annalisa Francese, domiciliata per la carica presso la sede dell'Ordine



VISTO

- l'art. 3, comma 1, lettera e) della legge 24 febbraio 2005, n. 34, il quale dispone che con il decreto legislativo che istituisce l'Albo unico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili devono essere definite le prove degli esami di Stato per l'iscrizione nelle sezioni dell'Albo, tenuto conto delle attività svolte dalle/dai professioniste/i iscritte/i all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, e che deve essere prevista la possibilità di svolgimento del tirocinio durante il corso di studi specialistici, nonché l'esenzione da una delle prove scritte dell'esame di Stato all'esito di un corso realizzato sulla base di convenzioni fra Università e Ordini territoriali;
- l'art. 43 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139 e l'art. 6 del DM 7 agosto 2009, n. 143 (Regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile) i quali prevedono che il tirocinio possa essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale, purché lo stesso sia svolto sulla base di convenzioni tra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- l'art. 46 del D. Lgs. 139/2005, disciplinante le prove dell'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo, il quale dispone, al comma 3, che siano esentate/i dalla prima prova scritta¹ coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- l'art. 47 del D. Lgs. 139/2005, disciplinante le prove dell'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione B dell'Albo, il quale dispone, al comma 3, che siano esentate/i dalla prima prova scritta² coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

¹Avente ad oggetto le seguenti materie: ragioneria generale ed applicata, revisione aziendale, tecnica industriale e commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale.

²v. nota n. 1



- l'art. 36, comma 3 del D. Lgs. 139/2005 il quale dispone che per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo – Commercialisti – occorre essere in possesso di una laurea nella Classe delle lauree specialistiche in Scienza dell'economia (64S), ovvero nella classe delle lauree specialistiche in Scienze economico-aziendali (84S)³, nonché il comma 4 del medesimo art. 36, il quale prevede che per l'iscrizione nella sezione B dell'Albo – Esperti contabili – occorre essere in possesso di una laurea nella classe delle lauree in Scienze dell'economia e della gestione aziendale (17) o nella Classe delle lauree in Scienze economiche (28)⁴;
- l'art. 8 della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, disciplinante le prove dell'esame di abilitazione all'esercizio della revisione legale dei conti, il quale individua le materie che devono essere oggetto di controllo delle conoscenze teoriche in sede d'esame;
- l'art. 4 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 di attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativo alle materie oggetto dell'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale;
- l'art. 9, comma 6, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che la durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi e che per i primi sei mesi il tirocinio può essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata tra i Consigli Nazionali degli Ordini e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica;
- il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, emanato ai sensi dell'art. 3 comma 5, della legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale stabilisce, all'art. 6, comma 4 che il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale dell'Ordine o Collegio, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria e che i Consigli territoriali e le Università pubbliche e private possono stipulare convenzioni conformi a quelle di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti;

CONSIDERATO

- che la convenzione quadro fra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero della Giustizia ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, ai sensi dell'art. 43, comma 2, decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 e dell'art. 6, comma 4 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, siglata nel mese di ottobre 2014 ha fissato le condizioni minime che consentono:

1. di svolgere il tirocinio professionale per sei mesi in concomitanza con l'ultimo anno del corso di laurea;

³ Le lauree delle classi 84 S e 64 S rilasciate ai sensi del D.M. 509/1999 sono state sostituite dalle lauree delle classi LM77 e LM 56 ai sensi del D.M. 270/2004 secondo le corrispondenze dell'Allegato n. 2 del D.M. 26 luglio 2007.

⁴ In conformità a quanto disposto dal D.M. 270/2004 secondo le corrispondenze dell'Allegato n. 2 del D.M. 26 luglio 2007, si considerino le seguenti equivalenze: diploma di laurea della classe 17 (corrispondente all'attuale classe L 18), classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale; diploma di laurea della classe 28 (corrispondente all'attuale classe L 33), classe delle lauree in scienze economiche.



2. l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
 3. di svolgere il tirocinio professionale per sei mesi in concomitanza con l'ultimo anno del corso di laurea magistrale;
 4. l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
 5. di realizzare percorsi formativi espressamente finalizzati all'accesso della professione di dottore commercialista e di esperto contabile;
- che la predetta convenzione quadro ha altresì fissato le condizioni minime per la realizzazione di percorsi formativi espressamente finalizzati all'accesso alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile;
 - che la convenzione quadro tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero della Giustizia ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili prevede che gli Ordini territoriali e le Università diano attuazione a quanto in essa contenuto mediante la sigla di convenzioni a livello locale, che devono rispettare le indicazioni minime contenute nella convenzione quadro;
 - che alla/al tirocinante si applica la convenzione siglata dall'Università presso la quale risulta iscritta/o, ancorché tale convenzione sia stata sottoscritta con un Ordine territoriale diverso da quello presso il quale la/il tirocinante chiede l'iscrizione per lo svolgimento del tirocinio;

STIPULANO LA SEGUENTE CONVENZIONE

Articolo 1

Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea

1. Possono svolgere un tirocinio semestrale, con un numero di ore pari a 225 nel corso dell'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea, presso uno studio professionale o comunque sotto la supervisione ed il controllo diretto di una/un professionista (tutor professionale) e con l'indicazione di una/un docente (tutor accademico) individuata/o dal Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa, coloro che sono in possesso di tutti i seguenti requisiti:
 - a) sono iscritte/i ad un corso di laurea della classe L18 – Scienza dell'economia e della gestione aziendale⁵ o della classe L33 – Scienze economiche⁶ attuati nell'ambito della convenzione siglata tra l'Ordine e l'Università ai sensi degli articoli 9, comma 6, D.L. n. 1/2012; 6, comma 4, DPR n. 137/2012;
 - b) abbiano acquisito nel percorso formativo triennale, almeno i seguenti crediti formativi:

⁵ Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 17 Scienze dell'economia e della gestione aziendale – ex DM 3 novembre 1999, n. 509;

⁶ Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 28 – Scienze economiche - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.



Ambiti disciplinari	Crediti formativi
SECS-P/07 Economia aziendale	Almeno 24 crediti
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese aziendale SECS-P/09 Finanza SECS-P/10 Organizzazione aziendale SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari	Almeno 15 crediti

2. Il percorso di laurea garantisce una specifica formazione nelle materie previste dall'art. 4 del D. Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, che costituiscono contenuti obbligatori dell'esame di Stato per l'abilitazione all'attività di revisione legale dei conti.
3. Il periodo trascorso all'estero per seguire i programmi di scambio universitario internazionale o comunque autorizzato o riconosciuto dall'Università non determina la sospensione del tirocinio.
4. I Consigli degli Ordini territoriali indicano i Consiglieri delegati quali referenti organizzativi appositamente dedicati e individuano gli studi professionali disponibili, interessati alla collaborazione didattica ed alla progettazione delle attività da svolgere. I suddetti nominativi dovranno essere comunicati all'Ufficio Didattica e Segreterie Polo di Novara (didattica.disei@uniupo.it).
5. La valutazione dell'attività svolta nel corso del semestre di tirocinio è fatta sulla base di un'attestazione semestrale apposta dal professionista e dalla/dal tirocinante sul libretto di tirocinio professionale rilasciato dall'Ordine. La verifica sull'effettivo svolgimento del tirocinio spetta all'Ordine, in sede di apposizione del visto semestrale sul libretto del tirocinio.
6. La/Il professionista redige una relazione ed esprime il proprio giudizio su tutta l'attività di tirocinio svolta dalla studentessa/dallo studente e può assumere il ruolo di correlatrice/correlatore in sede di Commissione di laurea.
7. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai commi precedenti, al conseguimento della laurea, per accedere all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione B dell'Albo, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D.M. 7 agosto 2009, n. 143, almeno un anno di tirocinio sarà svolto presso lo studio di una/ professionista iscritta/o, da almeno cinque anni, nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
8. L'Università attribuisce all'attività di tirocinio professionale un numero di 4 crediti formativi universitari a condizione che:
 - a) la studentessa interessata/lo studente interessato presenti richiesta di riconoscimento dell'attività;
 - b) l'effettivo svolgimento del tirocinio sia verificato mediante l'attestazione apposta dalla/dal tutor professionista, dalla/dal tutor accademica/o e dalla/dal tirocinante sul libretto di tirocinio, validato dall'Ordine territoriale competente al termine del semestre;
 - c) una Commissione d'esame valuti, previa discussione, una relazione scritta elaborata dalla studentessa/dallo studente su argomenti affrontati durante il tirocinio che utilizzano le conoscenze e competenze acquisite nel percorso formativo triennale nonché in quelle maturate durante l'esperienza formativa del tirocinio.



Articolo 2

Condizioni per l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti Contabili

1. Hanno diritto ad ottenere l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo coloro che hanno conseguito la laurea nella classe L18 – Scienza dell'economia e della gestione aziendale⁷ o nella classe L33 - Scienze economiche⁸ all'esito di corsi di studi realizzati sulla base della convenzione fra il Consiglio dell'Ordine e l'Università che soddisfano i requisiti di cui al precedente articolo 1, commi da 1 a 7.

Articolo 3

Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale

1. Possono svolgere un tirocinio semestrale, con un numero di ore pari a 300 nel corso dell'ultimo anno del percorso di laurea magistrale, presso uno studio professionale o comunque sotto la supervisione ed il controllo diretto di una/un professionista (tutor professionale) e con l'indicazione di una/un docente (tutor accademico) individuata/o dal Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa, coloro che sono in possesso di tutti i seguenti requisiti:
 - a) hanno conseguito una laurea nella classe L18 - Scienza dell'economia e della gestione aziendale⁹ o nella classe L33 - Scienze economiche¹⁰, ovvero, nel caso in cui abbiano acquisito una laurea in altra classe di laurea, abbiano colmato, prima dell'iscrizione, i debiti formativi richiesti dall'Ordinamento didattico per l'accesso alle lauree magistrali convenzionate di cui alla successiva lettera b);
 - b) sono iscritte/i ad un corso di laurea magistrale della classe LM 56 – Scienze dell'economia¹¹ o della classe LM 77 – Scienze economico aziendali¹² attuati nell'ambito della convenzione siglata tra l'Ordine e l'Università ai sensi dell'articolo 43, comma 2, D. Lgs. 139/2005, articolo 9, comma 6, DL 1/2012, articolo 6, comma 4, DPR 137/2012;
 - c) hanno acquisito nel percorso di laurea i crediti indicati nella tabella contenuta all'articolo 1, ovvero, se in possesso di altra laurea, abbiano colmato i debiti formativi di cui alla lettera a) prima dell'iscrizione al corso di laurea magistrale attuato a norma della precedente lettera b);
 - d) hanno acquisito nel percorso formativo magistrale almeno i seguenti crediti formativi:

⁷ Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 17 Scienze dell'economia e della gestione aziendale - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.

⁸ Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 28 – Scienze economiche -ex DM 3 novembre 1999, n. 509.

⁹ Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 17 Scienze dell'economia e della gestione aziendale - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.

¹⁰ Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 28 – Scienze economiche -ex DM 3 novembre 1999, n. 509.

¹¹ Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 64S – Scienze dell'economia - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.

¹² Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 84S – Scienze economico aziendali - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.



Ambiti disciplinari	Crediti formativi
SECS-P/07 Economia aziendale	Almeno 18 crediti
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese SECS-P/09 Finanza aziendale SECS-P/10 Organizzazione aziendale SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari	Almeno 9 crediti
IUS /04 Diritto commerciale IUS /05 Diritto dell'economia IUS /12 Diritto tributario IUS /15 Diritto processuale civile IUS /17 Diritto penale	Almeno 18 crediti

Parte dei crediti formativi esposti nella tabella possono già essere stati acquisiti nella laurea in aggiunta a quelli di cui alla tabella esposta nell'articolo 1.

2. Il percorso di laurea magistrale garantisce una specifica formazione nelle materie previste dall'art. 4 del D. Lgs. 39 del 27 gennaio 2010, che costituiscono contenuti obbligatori dell'esame di Stato per l'abilitazione all'attività di revisione legale dei conti. La specifica formazione nelle materie previste dall'articolo 4 del D. Lgs. n. 39/2010 è comunque assicurata nel complesso dei crediti formativi di cui alle tabelle esposte nell'articolo 1 e nel presente articolo.
3. Il periodo trascorso all'estero per seguire i programmi di scambio universitario internazionale o comunque autorizzato o riconosciuto dall'Università non determina la sospensione del tirocinio.
4. I Consigli degli Ordini territoriali indicano i Consiglieri delegati quali referenti organizzativi appositamente dedicati e individuano gli studi professionali disponibili, interessati alla collaborazione didattica ed alla progettazione delle attività da svolgere. I suddetti nominativi dovranno essere comunicati all'Ufficio Didattica e Segreteria Polo di Novara (didattica.disei@uniupo.it).
5. La valutazione dell'attività svolta nel corso del semestre di tirocinio è fatta sulla base di un'attestazione semestrale apposta dalla/dal professionista e dalla/dal tirocinante sul libretto di tirocinio professionale rilasciato dall'Ordine stesso. La verifica sull'effettivo svolgimento del tirocinio spetta all'Ordine, in sede di apposizione del visto semestrale sul libretto del tirocinio.
6. La/Il professionista redige una relazione ed esprime il proprio giudizio su tutta l'attività di tirocinio svolta dalla studentessa/dallo studente e può assumere il ruolo di correlatrice/correlatore in sede di Commissione di laurea.
7. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai commi precedenti, al conseguimento della laurea magistrale o specialistica, per accedere all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo, ai sensi dell'art. 42, comma 3, lettera b) del D. Lgs. n. 139/2005 e dell'art. 6, comma 3 del D.M. 7 agosto 2009, n. 143, almeno un anno di tirocinio sarà svolto presso lo studio di una/un professionista iscritto, da almeno cinque anni, nella sezione A Commercialisti dell'Albo.
8. L'Università attribuisce all'attività di tirocinio professionale un numero di crediti formativi universitari da 4 a 6 a seconda del piano di studi del corso di riferimento a condizione che:



- a) la studentessa interessata/lo studente interessato presenti richiesta di riconoscimento dell'attività;
- b) l'effettivo svolgimento del tirocinio sia verificato mediante l'attestazione apposta dalla/dal tutor professionista, dalla/dal tutor accademica/o e dalla/dal tirocinante sul libretto di tirocinio, validato dall'Ordine territoriale competente al termine del semestre;
- c) una Commissione d'esame valuti, previa discussione, una relazione scritta elaborata dalla studentessa/dallo studente su argomenti affrontati durante il tirocinio che utilizzano le conoscenze e competenze acquisite nel percorso formativo triennale nonché in quelle maturate durante l'esperienza formativa del tirocinio.

Articolo 4

Condizioni per l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla Sezione A dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

1. Hanno diritto all'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo coloro che hanno conseguito la laurea magistrale nella classe LM 56 – Scienze dell'economia ⁽¹³⁾ o nella classe LM 77 – Scienze economico aziendali ⁽¹⁴⁾ purché in un corso di studi realizzato sulla base della convenzione siglata fra il Consiglio dell'Ordine territoriale e l'Università che soddisfi i requisiti di cui al precedente articolo 3, commi da 1 a 7.

Articolo 5

Promozione dei percorsi per l'accesso alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile

1. Le Parti si impegnano ad informare adeguatamente le studentesse/gli studenti, a partire dall'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile, mettendo in evidenza le differenti opportunità che derivano dai percorsi di studio che integrano i contenuti prescritti negli accordi internazionali di cui è parte il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, finalizzati a garantire l'uniformità dei percorsi di accesso alla professione e ad assicurare la libera circolazione dei professionisti contabili nell'ambito dell'Unione Europea.

¹³ Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 64S – Scienze dell'economia - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.

¹⁴ Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 84S – Scienze economico aziendali - ex DM 3 novembre 1999, n.509.



Articolo 6 Codice Etico

Le Parti dichiarano di conoscere ed impegnarsi a rispettare il Codice Etico e di Comportamento dell'Università del Piemonte Orientale emanato in ottemperanza alle disposizioni della legge n. 240/2010 e del D.P.R. n. 62/2013 e della L. n. 190/2012, pubblicato sul sito di Ateneo (<https://www.uniupo.it>).

Articolo 7 Privacy

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/79 (GDPR), le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e per quanto di ragione espressamente con la sottoscrizione della presente Convenzione acconsentire) che i dati personali forniti per l'attività precontrattuale, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione. Alle interessate/agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui alla normativa in vigore.

Tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, le Parti dichiarano che porranno in essere ogni necessaria misura tecnica ed organizzativa al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza così come descritto ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679.

I dati di contatto delle parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:

- per l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Circostrizione di Alessandria: il Titolare del trattamento dei dati è il Legale Rappresentante, contattabile con pec: segreteria@odcecalessandria.legalmail.it;
- per l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Circostrizione di Biella: il Titolare del trattamento dei dati è il Legale Rappresentante, contattabile con pec: odcecbiella@legalmail.it;
- per l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Circostrizione di Novara: il Titolare del trattamento dei dati è il Legale Rappresentante, contattabile con pec: commercialistinovara@legalmail.it;
- per l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Circostrizione di Verbania: il Titolare del trattamento dei dati è il Legale Rappresentante, contattabile con pec: odcec@pecvb.it;
- per l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Circostrizione di Vercelli: il Titolare del trattamento dei dati è il Legale Rappresentante, contattabile con pec: segreteria@vercelliodcec.legalmail.it;
- per Università del Piemonte Orientale: il Titolare del trattamento dei dati è l'Università del Piemonte Orientale nella persona del Magnifico Rettore contattabile con pec: protocollo@pec.uniupo.it.

Articolo 8 Durata

La presente convenzione rimarrà in vigore per 3 anni a partire dalla data di sottoscrizione, potrà essere rinnovata previa approvazione da parte di tutte le Parti coinvolte e verrà aggiornata in funzione delle novità legislative introdotte in ambito professionale ed universitario, a livello nazionale ed europeo.

La stessa potrà essere disdettata dalle parti con un preavviso di almeno 1 mese a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:



- Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Circostrizione di Alessandria: segreteria@odcecalessandria.legalmail.it;
- Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Circostrizione di Biella: odcecbiella@legalmail.it;
- Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Circostrizione di Novara: commercialistinovara@legalmail.it;
- Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Circostrizione di Verbania: odcec@pecvb.it;
- Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Circostrizione di Vercelli: segreteria@vercelliodcec.legalmail.it;
- Università del Piemonte Orientale: protocollo@pec.uniupo.it.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla Convenzione Quadro dell'ottobre 2014, sottoscritta tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero della Giustizia ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ed alla normativa vigente.

In caso di disdetta o di scadenza, le condizioni previste dalla presente Convenzione rimarranno comunque valide per tutte le studentesse e gli studenti che abbiano già iniziato il tirocinio.

Articolo 9 **Sottoscrizione**

La presente convenzione è redatta in singola copia e sottoscritta con firme digitali. Non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, la presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del DPR 26/04/86/131, le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

L'imposta è assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e art. 6 DM 17.6.2014) da parte dell'Università (autorizzazione n. 2 del 12/6/2003 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Vercelli).

Articolo 10 **Foro competente**

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'attività oggetto del presente accordo ma, in ogni caso, eleggono per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione, quale Foro competente ed esclusivo quello di Torino.



Il Rettore dell'Università degli Studi del
Piemonte Orientale Amedeo Avogadro

Prof. Gian Carlo Avanzi

I Presidenti
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti contabili di:

Alessandria Dott. Carlo Frascarolo

Biella Dott. Roberto Cravero

Novara Dott.ssa Elisabetta Cremonini

Verbania Dott. Stefano Noro

Vercelli Dott.ssa Annalisa Francese